

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

DELIBERA N. 231

ORIGINALE

OGGETTO: Autorizzazione ed approvazione convenzione per la fornitura a carico del Servizio Sanitario di alimenti senza glutine del Registro Nazionale degli Alimenti a favore delle persone affette da celiachia- Ditta Nicoletta Salvatore-Crotone.-

In data 16 MAG. 2014, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sita in Crotone, Via M. Nicoletta Angolo Via G. di Vittorio;
Su conforme proposta nonché della espressa dichiarazione di regolarità e legittimità dell'atto resa dal direttore del Dipartimento CTAAD dott.ssa Angela Caligiuri;

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il D.M. 8 giugno 2001 Ministero della Salute "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" che stabilisce che, per le persone affette da celiachia "l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare rientra nei livelli essenziali di assistenza sanitaria" e, in particolare, l'art. 6 che prevede che la fornitura di prodotti senza glutine agli assistiti venga effettuata anche "da altri fornitori incaricati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali, secondo direttive all'uopo emanate dalle Regioni";

Visto l'articolo 7 del succitato D.M che prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute del Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare erogati a carico del Servizio Sanitario Nazionale;

Vista la Legge Regionale n. 47/2012;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n.230 del 27.06.2013 che consente alle Aziende Sanitarie Provinciali di stipulare convenzioni con gli esercizi commerciali del settore merceologico alimentare ai fini dell'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale degli alimenti senza glutine alle persone affette da celiachia;

Vista la richiesta di convenzione avanzata dalla Ditta "BABYLAND SRL" di Nicoletta Salvatore, acquisita al protocollo n.23175 del 16.04.2014;

Verificati i requisiti previsti dalla regolamentazione regionale;

DELIBERA

-Di approvare l'allegata convenzione riportante i termini di erogazione del servizio, in accordo a quanto stabilito nell'allegato A alla DGR n.230 del 27.06.2013;

-di autorizzare, pertanto, la Ditta "BABYLAND SRL" di Nicoletta Salvatore con sede legale in Crotone, Via 2^ Traversa Acquabona n.22, Codice Fiscale NCL SVT 83 L16D 122V, Partita IVA 03022170793, all'attività di distribuzione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti senza glutine inclusi nel Registro Nazionale dei Prodotti destinati ad un'Alimentazione Particolare, a favore delle persone affette da celiachia, in conformità alle vigenti disposizioni

statali e regionali, per l'esercizio commerciale ubicato in Crotone, Via 2^ Traversa Acquabona n.22

-Il pagamento delle fatture presentate dalla suddetta ditta verrà effettuato, di norma, entro 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse;

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta stessa o perdita dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di vendita del settore alimentare.

Responsabile del procedimento
Dott.ssa Vittoria Scutifero

Ottone Scutifero

Il Direttore del Dipartimento CTAAD
Dott.ssa Angela Caligiuri

Angela Caligiuri

Il Direttore Amministrativo
Dott. Giovanni Cozza

Giovanni Cozza

Il Direttore Sanitario
Dott. Francesco Paravati

Francesco Paravati

Il Direttore Generale
Prof. Rocco Antonio Nostro

Rocco Antonio Nostro

UFFICIO AFFARI GENERALI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determina è pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data **16 MAG. 2014** con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. **049**, ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Crotone, li **16 MAG. 2014**

Il Responsabile del procedimento

Valter Cosentino

Valter Cosentino

Il Direttore dell'ufficio
Il Dirigente Amministrativo Responsabile
(D.ssa Anna GIORDANO)

Anna Giordano

ACCORDO PER LA FORNITURA DI ALIMENTI DIETETICI AI CITTADINI AFFETTI DA CELIACHIA

In data 13.05.2014

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di .Crotone. con sede in Via M-. Nicoletta, Centro Direzionale "Il Granaio".88900 Crotone,. Cod.Fiscale/P.IVA.01997410798 rappresentata dal Prof.Rocco Antonio Nostro. nella qualità di Direttore Generale

E

La ditta "BABYLAND SRL" di Nicoletta Salvatore, con sede in Crotone Via 2^ Traversa Acquabona n.22, Codice fiscale NCL SVT 83L 16D 122V, Partita Iva 03022170793 rappresentata dal Sig. Salvatore Nicoletta nella qualità di titolare

VISTI

Il DM 8 giugno 2001 "Assistenza sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare", e nello specifico:

-L'art 1, lett. c), che sancisce l'inclusione nei livelli essenziali di assistenza dell'erogazione dei prodotti destinati all'alimentazione delle persone affette da morbo celiaco, previsione successivamente confermata nel D.P.C.M. 29 novembre 2001: "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";

-L'art. 6, che dispone che i prodotti per celiaci siano erogati direttamente dai centri di riferimento presso i quali sono in cura le persone, dai presidi delle Aziende Unità Sanitarie Locali, dalle farmacie convenzionate o, secondo direttive all'uopo emanate dalle regioni, da altri fornitori incaricati dalle aziende unità sanitarie locali;

-La legislazione nazionale successivamente intervenuta in materia di assistenza alle persone affette da morbo celiaco ed in particolare:

-La Legge 4 luglio 2005, n. 123 "Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia" che riconosce la malattia celiaca o celiachia come malattia sociale e prevede interventi posti in essere dalle Regioni e dalle articolazioni del Servizio sanitario nazionale diretti a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia;

-Il D.M. 4 maggio 2006 "Limiti massimi di spesa per l'erogazione dei prodotti senza glutine, di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della L. 4 luglio 2005, n. 123";

-Il Registro Nazionale di cui all'art.7 del DM 8 giugno 2001 aggiornato al 31 luglio 2006 nella sezione che riguarda gli alimenti senza glutine;

-La Legge Regionale n. 47/2012

DATO ATTO:

delle disposizioni contenute nella Deliberazione di Giunta Regionale n.230..del.27.06.2013.

"Legge Regionale n.47/2012: procedure per l'erogazione a carico del Servizio Sanitario Regionale dei prodotti privi di glutine a favore dei soggetti affetti da malattia celiaca residenti nella Regione Calabria" che qui si intendono integralmente richiamate ai fini della puntuale applicazione.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto dell'accordo

La fornitura, a carico del Servizio Sanitario Regionale, di alimenti dietetici ai cittadini affetti da celiachia tramite il punto vendita "BABYLAND SRL" di Salvatore Nicoletta, con sede in Crotone Via 2^ Traversa Acquabona, n.22.

Art. 2 Prodotti concedibili

I prodotti dietetici rimborsabili dal SSR ed erogabili sono quelli riportati nel Registro nazionale sezione Celiachia in vigore, consultabile sul sito <http://www.ministerosalute.it/Ualimenti/dietetica/>

Art. 3 Condizioni di vendita

Ciascun negozio aderente al servizio può determinare liberamente il prezzo del prodotto compreso nel registro nazionale, che deve essere esposto in modo leggibile e chiaro al cittadino e praticato a tutti gli acquirenti.

Il negozio si impegna a garantire, nei propri punti vendita, le condizioni ambientali idonee alla corretta conservazione dei prodotti:

- temperatura interna dei negozi al di sotto dei 30 °C -
- conservazione dei prodotti surgelati all'interno di frigoriferi con spazi separati e dedicati per evidenziare meglio il prodotto ed eliminare ogni rischio di contaminazione -
- vita residua del prodotto pari ad almeno il 70% della sua vita totale
- adeguata segnalazione della concedibilità SSR del prodotto.

Eventuali resi (per qualsiasi causa) di alimenti possono essere sostituiti unicamente con altri prodotti compresi nell'elenco nazionale.

Art. 4 Percorso del paziente

I Cittadini aventi diritto possono effettuare il proprio approvvigionamento a carico del SSR sia all'interno dei negozi che hanno ottenuto l'autorizzazione e stipulato la convenzione con l'ASP, sia presso le Farmacie convenzionate della Regione.

Il cittadino si reca presso uno dei punti vendita di cui sopra, sceglie gli alimenti che desidera acquistare; ogni buono rilasciato deve essere speso in un'unica soluzione (da 1 a 4 buoni) e non necessariamente sino al tetto del suo valore, nell'ambito del mese di validità del buono stesso.

Resta a carico al cittadino l'eventuale differenza rispetto al totale dei buoni che presenta.

Art. 5 Obblighi informativi

I negozi convenzionati accettano i buoni presentati dal Cittadino aventi le specifiche di cui all'allegato agli atti, esclusivamente per gli alimenti elencati nella sezione dei prodotti privi di glutine del Registro Nazionale degli alimenti speciali e inviano mensilmente, direttamente ai servizi amministrativi della Azienda Sanitaria Provinciale che ha emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dal Cittadino ed alla fattura.

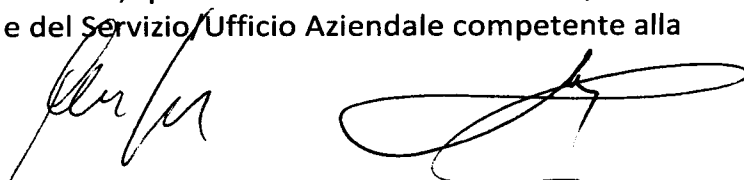
Il tracciato costituisce requisito essenziale per dar seguito al rimborso.

Art. 6 Buoni spesa

Le AA.SS.PP. consegnano ai cittadini affetti da malattia celiaca 4 buoni spesa mensili spendibili presso i negozi individuati o presso le farmacie convenzionate.

Il buono può essere speso solo nel mese di competenza.

Il buono spesa deve contenere in chiaro almeno i seguenti elementi: un numero progressivo ed univoco, il logo della Regione Calabria in alto a sinistra, quello dell'ASP in alto a destra, con i dati del Distretto SS che ne ha effettuato il rilascio e del Servizio/Ufficio Aziendale competente alla



consegna, il codice di esenzione, il numero di autorizzazione che si attribuisce all'utente all'atto della prima iscrizione, il codice identificativo del paziente, il timbro, il nominativo e la firma del medico in originale su tutte e quattro le sezioni del buono, la data di emissione (apposta al momento del rilascio dei buoni e uguale su tutti i buoni), il mese di validità. Deve essere inoltre presente uno spazio destinato al timbro dell'esercizio commerciale che accetta il buono ed eroga i prodotti.

Art. 7 – Aspetti economici

I negozi autorizzati e convenzionati invieranno, entro il mese successivo a quello di riferimento, direttamente alle AASSPP che hanno emesso il buono, un tracciato informatico, unitamente ai buoni ricevuti dai Cittadini ed al documento di riepilogo mensile (per ASP di altri territori, anche copia dell'Autorizzazione e Convenzione vigenti con l'ASP del territorio in cui è ubicato l'esercizio).

La documentazione soprarichiamata costituisce unica modalità per dar seguito al rimborso.

L'importo del documento di riepilogo mensile non potrà essere comunque superiore all'importo dei buoni spesa utilizzati nel mese di riferimento.

Sull'importo del documento di riepilogo economico verrà applicato uno sconto pari al 10% a fronte dell'impegno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dell'importo indicato nel documento di riepilogo economico entro 90 gg dal ricevimento del documento.

In ogni caso superato il termine ultimo fissato per il pagamento, non potranno essere riconosciuti interessi superiori a quelli legali.

Art. 8 Rispetto normativa sulla privacy

Durante le attività previste deve essere assicurata la confidenzialità di qualsiasi informazione rilevata (dati e documenti) relativa ai soggetti celiaci. Al soggetto celiaco residente nei territori viene assegnato un codice paziente anonimo riportato sui buoni spesa

Il negozio aderente attiva un sistema di rete tale da garantire la registrazione delle informazioni nel rispetto della normativa sulla privacy, un adeguato sistema di rilevazione dei prodotti erogati ai fini della fatturazione alle Aziende Sanitarie Provinciali e dei controlli di appropriatezza che le stesse devono garantire. Non sono consentiti altri usi dei dati rilevati.

Art. 9 Controversie

Per eventuali controversie che potranno insorgere tra l'Amministrazione e la ditta fornitrice, o al termine del contratto, le parti dichiarano di riconoscere esclusivamente competente il Foro di Crotone..

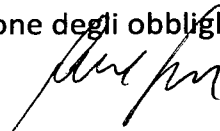
Art. 10 Risoluzione del Contratto

Nel caso di più contestazioni che abbiano dato luogo a due reclami scritti da parte dell'Amministrazione, questa avrà la facoltà di risolvere il contratto per la parte inerente il servizio contestato, previa comunicazione a mezzo lettera raccomandata, con obbligo per negozio aderente di risarcire l'Azienda Sanitaria Provinciale del danno subito.

L'ASP, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al negozio aderente da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

■ in caso di frode nella fornitura;

■ in caso di grave, reiterata, negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali dopo due contestazioni scritte;



■in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa;

■in caso di cessione del contratto, cessione d'azienda o subappalto non autorizzati dall'ASP.;

Nel caso di variazione della soggettività giuridica del fornitore, la prosecuzione del rapporto dovrà essere autorizzata dall'ASP.

Alle Aziende Sanitarie Provinciali sono demandati i compiti di periodica verifica, sistematica o a campione, sugli esercizi convenzionati che erogano prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR e sull'attività di erogazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

Art. 11

Durata

La presente convenzione decorre dal 1° Maggio 2014 ed ha una validità di anni.2.rinnovabile.

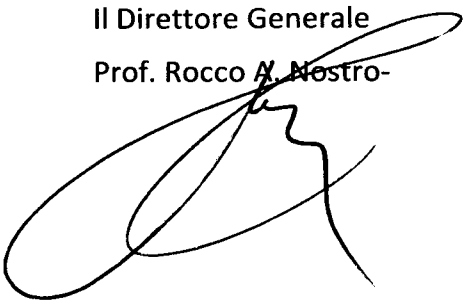
Letto, approvato e sottoscritto

Crotone 13.05.2014

Azienda Sanitaria Provinciale

Il Direttore Generale

Prof. Rocco A. Nostro-



...

Ditta BABYLAND SRL

Il TITOLARE

Sig. Nicoletta Salvatore

